



**COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA  
PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

\*\*\*\*\*

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 21**

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2014**

L'anno duemilaquattordici ( 2014 ) addì trentuno ( 31 ) del mese di Luglio, alle ore 21.00 nella residenza comunale di Castelnuovo Scivia si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, in seduta pubblica di 1^ convocazione, previa trasmissione degli inviti con l'elenco degli oggetti da trattarsi nell'odierna seduta, nelle persone dei signori:

N. D'ORD.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	ANDRIOLO Francesco	SI	NO
2	CARBONATO Giuseppe	NO	SI
3	CHIODI Celso	SI	NO
4	DEBOLE Andrea	SI	NO
5	FERRARI Giovanni	SI	NO
6	GHIBAUDI Mario	SI	NO
7	LUISE Pierangelo	SI	NO
8	SACCO Silvia Angela	SI	NO
9	SCAFFINO Giuseppe	SI	NO
10	STELLA Raffaella	SI	NO
11	TAGLIANI Gianni	SI	NO
12	TORTI Laura	SI	NO
13	TUCCIO Giovanni	SI	NO
	TOTALI	12	1

con l'intervento e l'assistenza del Segretario Comunale Dr. Massimo Salvemini.  
Sono altresì presenti gli Assessori esterni, Patrizia Ferrari, Giovanni Girani e Lorenzo Librè.  
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, nella sua qualità di Presidente il Sindaco Sig. Pierangelo Luise dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Parere di regolarità tecnica ex art.49 1° comma del D. Lgs. n.267/2000: Favorevole	<b>Firma:</b>  I Responsabili di Servizio:  F.to Monocchio Dott.ssa Lorenza
---	---

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2014**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATO** l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale " *le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*";

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che " gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali e per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto il 1° gennaio dell'anno di riferimento, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l'anno 2014 al 31 luglio 2014;

**VISTO** l'art. 1, comma 639 L. 27 (Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale del Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali ;

**CONSIDERATO** che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di un immobile, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

**RITENUTO** pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2014 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'imposta unica comunale, sulla base di motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

La delibera è impostata come un solo atto, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 639 L. 147/2013 che disciplina la nuova imposta comunale, qualificandola come unica.

La scelta di dividere le delibere potrebbe rendere complicata la gestione della TASI, che opera in aggiunta alle aliquote IMU (per cui le delibere di questi due tributi non possono essere separate), ma che incide anche sulla TARI, in particolare con riferimento alla riscossione dell'entrata dovuta dall'occupante degli immobili.

Si consiglia quindi di mantenere una sola delibera al contrario dei regolamenti (che contengono una disciplina ancora più complessa, che ne giustifica la divisione, anche per evitare il rischio che eventuali contestazioni, soprattutto da parte del Ministero delle Finanze in sede di legittimità, possano coinvolgere la regolamentazione di tutte le entrate). Per quanto riguarda la modalità di approvazione, si evidenzia che la delibera riguarda sia

IMU, le cui aliquote dal 2012 devono essere approvate dal Consiglio, sia la TARI e la TARI, per cui il nuovo art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede la competenza consiliare.

**CONSIDERATO** che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1 commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147. l'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2014 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede:

la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;

l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;

la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base delle aliquote standard dello 0,76 per cento, con la possibilità per il Comune di aumentar sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1 comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

**CONSIDERATO** che nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva IMU e della TASI non avrebbero potuto superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile:

**RITENUTO**, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

**CONSIDERATO** che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, commi 1, lettera f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille,;

**CONSIDERATO** che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

**CONSIDERATO** che, come si è visto sopra, l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

**CONSIDERATO** che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

**RITENUTO** di conseguenza necessario, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

<b>Servizi indivisibili</b>	<b>Costi</b>
Illuminazione pubblica	€ 189.000,00
Cura del verde pubblico	€ 13.000,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 21.400,00
Sgombero neve	€ 10.000,00
Servizi di polizia locale	€ 214.309,00
Servizio di protezione civile	€ 3.400,00
Videosorveglianza	€ 6.499,00
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	€ 119.100,00
Anagrafe	€ 94.329,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 671.037,00</b>

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

**CONSIDERATO** che, essendo legata l'applicazione della TASI in primo luogo all'esigenza per il Comune di recuperare il minor gettito IMU derivante dal riconoscimento a regime dell'esclusione dell'abitazione principale e relative pertinenze, nonché degli immobili equiparati, per i quali dal 2014 non è più previsto alcun trasferimento compensativo da parte dello Stato, appare corretto che la TASI venga applicata in via principale alle abitazioni principali ed agli immobili alle stesse equiparati, in quanto tali cespiti non formano più oggetto di imposizione ai fini IMU, al contrario di tutti gli altri immobili;

**RITENUTO**, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

**CONSIDERATO** che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

**CONSIDERATO** che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

– l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;

– la possibilità (commi 651 – 652) di commisurare la tariffa tenendo conto:

a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della Tares;

b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

a) ai criteri di determinazione delle tariffe;

b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;

d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

**VISTE** le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

**RITENUTO** che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe approvate dal Comune per l'anno 2014 che si ritiene opportuno approvare è il seguente:

<b>DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE</b>		
componenti		
<b>n</b>	<b>Fisso €/mq</b>	<b>Variabile €</b>
1	0,6785	86,45
2	0,7972	188,80
3	0,8905	239,11
4	0,9668	290,16
5	1,0432	362,83
6 o più	1,1025	422,32

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE		Tariffe	
		Fisso €/mq	Variab. €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,5569	1,708012
2	Cinematografi e teatri	0,4100	1,2779
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,7438	2,091898
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,0412	1,631182
5	Stabilimenti balneari	0,5194	1,584595
6	Esposizioni, autosaloni	0,4709	1,460577
7	Alberghi con ristorante	1,6601	2,586799
8	Alberghi senza ristorante	1,2985	1,9833
9	Case di cura e riposo	1,3730	4,210251
10	Ospedale	1,4625	4,503318
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,5056	2,512734
12	Banche ed istituti di eredità	0,7532	2,594528
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,3666	2,169048
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,5218	2,344106
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,8214	2,519059
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,5005	4,582222
	- idem utenze giornaliere	2,9797	0
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,4952	2,326574
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,1316	1,821276
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,5207	4,668714
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,6263	1,925819
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,7649	1,204711
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	7,6499	5,923905
	- idem utenze giornaliere	15,2264	0
23	Mense, birrerie, amburgherie	6,6508	10,20017
24	Bar, caffè, pasticceria	5,5123	4,40524
	- idem utenze giornaliere	10,8252	
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,7868	4,408176
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,1049	6,440614
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	9,8857	7,734825
28	Ipermercati di generi misti	2,1322	6,553069
29	Banchi di mercato genere alimentari	4,7944	14,70268
	- idem utenze giornaliere	9,5677	0
30	Discoteche, night-club	1,4215	4,375528

**CONSIDERATO** infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, il comma 688 della legge di stabilità 2014, come modificato dall'art. 1, lett. b) del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre e quella della TASI al 16 ottobre ed al 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;

**RITENUTO** peraltro che la decisione adottata a livello normativo di uniformare i termini di versamento della TASI a quelli dell'IMU costituisca un evidente problema, in quanto costringe l'Ufficio ad addossare ai contribuenti l'onere di effettuare i conteggi del tributo dovuto, pur in presenza di disposizioni normative che assicuravano l'invio di modelli di pagamento precompilati, con una procedura che si rende necessario mantenere quanto meno per la quota dovuta dal detentore;

**VISTI** i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, del Tributo sui servi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati da deliberazione di consiglio comunale in data odierna;

**VISTO** il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

**UDITA** la relazione dell'Assessore Girani, allegata alla presente;

**VISTO** l'esito della votazione palese: favorevoli 9 – contrari 3 (Scaffino – Ferrari – Debole);

**DELIBERA**

- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2014:

**Imposta municipale propria (IMU)**

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	3,8 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili tranne terreni agricoli	10,6 per mille
Aliquota per terreni agricoli	9,9 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	10,6 per mille, di cui 7,6% riservato esclusivamente allo Stato
Immobili concessi in comodato gratuito genitori – figli e viceversa	7,6 per mille

1. di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di €\_ 200,00

**Tributo sui servizi indivisibili (TASI)**

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	2,2 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	0 per mille
Aliquota per le aree edificabili	0 per mille

**Tassa sui rifiuti (TARI)**

1. di approvare il Piano Finanziario per l'anno 2014 che si allega per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di determinare per l'anno 2014 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

## Utenze domestiche residenti

<b>DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE</b>		
componenti		
<b>n</b>	<b>Fisso €/mq</b>	<b>Variabile €</b>
1	0,6785	86,45
2	0,7972	188,80
3	0,8905	239,11
4	0,9668	290,16
5	1,0432	362,83
6 o più	1,1025	422,32

## Utenze non domestiche

<b>DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE</b>		<b>Tariffe</b>	
		<b>Fisso €/mq</b>	<b>Variab. €/mq</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,5569	1,708012
2	Cinematografi e teatri	0,4100	1,2779
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,7438	2,091898
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,0412	1,631182
5	Stabilimenti balneari	0,5194	1,584595
6	Esposizioni, autosaloni	0,4709	1,460577
7	Alberghi con ristorante	1,6601	2,586799
8	Alberghi senza ristorante	1,2985	1,9833
9	Case di cura e riposo	1,3730	4,210251
10	Ospedale	1,4625	4,503318
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,5056	2,512734
12	Banche ed istituti di eredità	0,7532	2,594528
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,3666	2,169048
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,5218	2,344106
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,8214	2,519059
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,5005	4,582222
	- idem utenze giornaliere	2,9797	0
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,4952	2,326574
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,1316	1,821276
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,5207	4,668714
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,6263	1,925819
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,7649	1,204711
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	7,6499	5,923905
	- idem utenze giornaliere	15,2264	0
23	Mense, birrerie, amburgherie	6,6508	10,20017
24	Bar, caffè, pasticceria	5,5123	4,40524
	- idem utenze giornaliere	10,8252	
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,7868	4,408176
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,1049	6,440614
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	9,8857	7,734825
28	Ipermercati di generi misti	2,1322	6,553069
29	Banchi di mercato genere alimentari	4,7944	14,70268
	- idem utenze giornaliere	9,5677	0
30	Discoteche, night-club	1,4215	4,375528



8. di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:

<b>IMU</b>	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
<b>TASI</b>	Acconto	16 ottobre
	Saldo	16 dicembre
<b>TARI</b>	Acconti autorizzati con delibera C.C. n. 8/2014	31 luglio 31 ottobre
	Saldo	15 febbraio 2015

- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**

*F.to Pierangelo Luise*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*F.to Dr. Massimo Salvemini*

---

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART.32 DELLA L.18/06/2009, n.69**

N° del Registro delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio Informatico:

Certifico io Segretario Comunale, su conforme dichiarazione dell'addetto al Protocollo Informatico, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio Informatico sul sito istituzionale dell'Ente [www.comune.castelnuovoscivita.al.it](http://www.comune.castelnuovoscivita.al.it) per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale  
F.to Dr. Massimo Salvemini

---

---

Copia conforme all'originale, rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Li, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

\_\_\_\_\_

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Informatico del sito istituzionale del Comune nelle forme di cui all'art.32 comma 1 della L.69/2009 senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3<sup>a</sup> comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Addì

Il Segretario Comunale

